



Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Prot. n. 2192/2019

Roma, 27 settembre 2019

Al Ministro dell'Interno
Dr.ssa Luciana Lamorgese

al Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Interno
On.le Carlo Sibilìa

al Sottosegretario di Stato
Ministero dell'Interno
Dott. Achille Variati

al Direttore Ufficio affari legislativi e
relazioni parlamentari
Ministero dell'Interno
Prefetto Marco Valentini

al Capo Dipartimento dei Vigili del fuoco,
del Soccorso pubblico e della Difesa civile
Dott. Salvatore Mario Mulas

e, p.c. Al Direttore generale delle professioni
sanitarie e risorse umane del Ssn
Ministero della salute
Dott.ssa Rossana Ugenti

Oggetto: [Art. 3, comma 1, del DM 5 agosto 2011](#) - Procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione dei professionisti negli elenchi del Ministero dell'Interno di cui all'articolo 16 del [DLgs 8 marzo 2006, n. 139](#) - Richiesta di integrazione dei requisiti per l'iscrizione ai suddetti elenchi.

La scrivente Federazione nazionale degli Ordini Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, congiuntamente a UNPISI che, in assenza della Commissione d'albo interna, è Associazione maggiormente rappresentativa del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, con la presente formulano **richiesta di integrazione dei requisiti per l'iscrizione, a domanda, in appositi elenchi del Ministero dell'Interno, dei professionisti iscritti in albi professionali, nonché il rilascio delle autorizzazioni ai sensi del comma 4, dell'art. 16, del [DLgs 8 marzo 2006, n. 139](#).**

Il [DM 20 dicembre 2012](#), all'art. 1, ha definito in maniera chiara e puntuale le due figure interessate ai procedimenti di prevenzione incendi:

- *Tecnico abilitato: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze.* In altre parole, è il professionista iscritto al proprio albo professionale.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

- *Professionista antincendio: professionista iscritto in albo professionale, che opera nell'ambito delle proprie competenze ed iscritto negli appositi elenchi del Ministero dell'interno di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139. Vale a dire il professionista che, già iscritto al proprio albo professionale, ha superato gli esami previsti dal DLgs 139/2006 (ex legge 818/84) che, diversamente da quanto accade per il *Tecnico abilitato*, gli permettono di apporre la propria firma su una serie di atti previsti dalla legislazione antincendio.*

Oggetto della presente comunicazione è la figura del *Professionista antincendio* per il quale il DM 5 agosto 2011 ha definito procedure e requisiti per l'autorizzazione e l'iscrizione negli elenchi del Ministero dell'Interno, come previsto dal comma 4 dell'articolo 16 del DLgs 8 marzo 2006, n. 139. Tale decreto sancisce che, su richiesta, possono iscriversi nell'elenco i professionisti che, alla data di presentazione della domanda, oltre ai titoli di studio elencati, siano in possesso di:

- a) iscrizione all'albo professionale;
- b) attestazione di frequenza con esito positivo del corso base di specializzazione di prevenzione incendi della durata di 120 ore.

Tenuto conto che in passato Codesto Ministero, in risposta a medesima istanza presentata da parte di UNPISI, aveva motivato l'impossibilità di iscrizione del Tecnico della prevenzione nei suddetti elenchi a causa dell'assenza del relativo albo professionale, si comunica che con l'entrata in vigore della legge 3/2018 tale impedimento è superato dalla costituzione, con [DM 13 marzo 2018](#), dell'albo dei Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, in seno all'Ordine dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.

A sostegno di quanto richiesto con la presente istanza, si sottolinea che dall'analisi del [DM 17 gennaio 1997, n. 58](#), che individua la figura professionale del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, si evince che è "*l'operatore sanitario che, in possesso del diploma universitario abilitante (oggi laurea), è responsabile delle attività di prevenzione, verifica e controllo di igiene e sicurezza ambientale nei luoghi di vita e di lavoro*", in particolare "*vigila e controlla la rispondenza delle strutture e degli ambienti in relazione alle attività ad esse connesse e le condizioni di sicurezza degli impianti*".

A tale riguardo, si evidenzia che l'ordinamento didattico dei corsi di laurea in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro prevede nell'ambito del triennio formativo moduli di riferimento dedicati alla disciplina in oggetto, nonché moduli propedeutici alla stessa.

Una lettura estensiva dell'articolo 16 del DLgs 139/06, inoltre, fa emergere che la norma parla genericamente di professionisti, identificati poi all'interno del [DM 5 agosto 2011](#), tra cui sono inclusi professionisti, laureati e non, che spaziano tra le discipline diverse, alcune delle quali, per altro, molto distanti dal contesto di riferimento. Precisando che è lontana la volontà di entrare nel merito del possesso di competenze adeguate di altre figure professionali o delle decisioni assunte dal Legislatore, nostro esclusivo intento è quello di far emergere la situazione che, di fatto, priva il sistema delle competenze del Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro.

Tutto quanto sopra premesso, alla luce delle norme vigenti, delle competenze espresse e dei precedenti impedimenti, venuti meno con la recente istituzione dell'albo professionale, si ritiene che il Tecnico della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro, possieda a pieno titolo i requisiti necessari a svolgere il ruolo di *Professionista antincendio*.



**Federazione
nazionale
Ordini dei
TSRM
e delle professioni
sanitarie tecniche,
della riabilitazione
e della prevenzione**

ISTITUITA AI SENSI DELLE LEGGI:
4.8.1965, n. 1103, 31.1.1983, n. 25 e 11.1.2018, n. 3
C.F. 01682270580

Pertanto, si chiede l'integrazione dell'art. 3, comma 1, del [DM 5 agosto 2011](#) inserendo il professionista laureato in Tecniche della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro tra le figure che possono iscriversi, a domanda, negli elenchi del Ministero dell'Interno.

Tenuto conto della sopraggiunta normativa, nelle more della modifica del suddetto decreto, nel rispetto del diritto Costituzionale di equità e di accesso al lavoro si chiede, inoltre, che Codesto Ministero disponga che sia consentito ai Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro di iscrizione, a domanda, al predetto elenco.

Ausplicando una sollecita analisi dell'istanza in oggetto, si richiede altresì audizione a Codesti Spettabili Uffici.

Rimanendo a disposizione per chiarimenti e confronto in merito, in attesa di riscontro, l'occasione è gradita per i più cordiali saluti.

Il Presidente
Alessandro Beux